

SPORTELLLO DEL CITTADINO

Stop ai furbi dell'Iva, è invariata sui prodotti freschi

Vorrei sapere quali beni di consumo interessa la nuova Iva al 22%?

Nonostante le smentite, le rassicurazioni, la spasmodica ricerca di soluzioni alternative, alla fine è giunto il tanto temuto aumento dell'Iva: a partire da martedì 1° ottobre l'aliquota ordinaria del 21% è passata al 22%, andando ad impattare sulla vita quotidiana di tutti gli italiani.

La maggiorazione appena introdotta, infatti, non riguarderà soltanto i beni voluttuari o di lusso, quali viaggi, gioielli, trattamenti wellness, ma inciderà anche su moltissime categorie merceologiche di uso comune: si pensi all'abbigliamento, all'elettronica di consumo, ai mobili ed agli elettrodomestici, ad alcuni generi alimentari, soprattutto bevande (ad esempio vino, birra, il caffè di casa, acqua minerale, succhi di frutta), ma anche al mondo delle quattro ruote, alle utenze domestiche, ai servizi di manutenzione (elettricista, idraulico, imbianchino) ed a quelli professionali.

Modesta consolazione: rimangono invariate l'aliquota relativa ai beni di prima necessità (4% per pane, pasta, riso, latte, olio, burro, frutta, formaggi, verdura fresca, quotidiani, dispositivi medici) e quella applicata ai generi alimentari di maggior utilizzo (10% per carne, pesce, salumi, uova, zucchero, marmellata, prodotti di pasticceria, yogurt, gelati, cioccolata, condimenti) ed ai servizi turistici

(alberghi, residence, bar e ristoranti, anch'essi soggetti alla medesima aliquota del 10%).

Di questa pessima novità ne hanno risentito e ne risentiranno non solo tutti i consumatori, ma anche gli operatori economici, presi alla sprovvista da questo cambiamento e che in molti casi non sono riusciti ad adeguare per tempo software contabili e registratori di cassa.

A questo proposito diciamo subito dell'apertura, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di presumibili errori nell'emissione di scontrini e fatture: eventuali omissioni, infatti, potranno essere sanzionate senza sanzioni con il versamento del 27 dicembre (per i contribuenti mensili ed in relazione ai mesi di ottobre e novembre) ovvero con quello del 17 marzo del prossimo anno (relativamente al mese di dicembre e per le attività soggette alla liquidazione trimestrale).

Entrando maggiormente nel merito del trattamento di tutte le operazioni economiche che sono state realizzate a cavallo del mutamento di aliquota Iva, la strada da seguire per non commettere errori è quella tracciata dall'art. 6 del Dpr 633/72 che individua, caso per caso, il momento esatto in cui ogni singola operazione assume rilevanza ai fini dell'Iva.

In base al dettato di legge,

per i beni immobili la transazione si considera eseguita alla data della stipulazione dell'atto notarile: se questo ultimo è stato redatto il 1° ottobre, soggiace all'aliquota del 22%, essendo irrilevante la presenza di eventuali preliminari di vendita, giacché non producono effetti traslativi e, di conseguenza, non determinano l'imponibilità ai fini del tributo.

In ipotesi di versamento di acconti, l'aliquota Iva da utilizzare varia a seconda che la fattura relativa sia stata emessa prima del 1° ottobre (aliquota 21%) ovvero in seguito (22%).

Con riferimento, invece, ai beni mobili, l'operazione si considera effettuata al momento della consegna o spedizione delle merci; anche in questo caso la fatturazione anticipata di acconti scontrerà l'imposta prevista alla data di emissione della relativa fattura, a seconda che la data in parola sia antecedente il 1° ottobre oppure successiva.

Infine, per quanto riguarda le prestazioni di servizi, la norma di carattere generale dispone che un'operazione si consideri effettuata al momento del pagamento ovvero dell'emissione della fattura e ciò indipendentemente dall'effettiva ultimazione della prestazione richiesta.

dott. Davide Andreazza
commercialista

FORMAZIONE

Ecco chi può aderire al Fondoprofessioni

Vorrei sapere che cos'è e chi può beneficiare del Fondo professioni?

Fondoprofessioni, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del lavoro, nasce per lo sviluppo delle professioni in Italia.

In pratica esso mette a disposizione dei fondi per aiutare le aziende a continuare la formazione aziendale.

Le aziende che aderiscono al fondo in oggetto possono presentare richiesta di finanziamento della formazione riguardante i propri dipendenti.

Aderire è semplice e gratuito: è semplicemente necessario segnalare la scelta una sola volta sulla denuncia aziendale mensile del flusso Uniemens la sigla di Fondoprofessioni "Fpro".

Chi vuole beneficiare di questa agevolazione, che copre fino all'80% del costo di un corso, deve rivolgersi agli enti formatori accreditati di cui l'elenco si trova sul sito fondoprofessioni.it.

dott. Damiano Frasson
GRUEMP - Formazione
Consulenza Coaching

FAMIGLIA / 1

Non licenziabile il lavoratore in "paternità"

In caso di fruizione del congedo di paternità, si applica il divieto di licenziamento al padre lavoratore come previsto per le lavoratrici in congedo di maternità?

Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 151/2001, le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. La norma in generale trova applicazione solo per le lavoratrici e non per i lavoratori. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento trova però applicazione anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Si ricorda che il congedo di paternità spetta, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente ai verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 28, D.lgs. n. 151/2001 (decesso o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo), nonché in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rimanda anche solo parzialmente (inps, circ. n. 16/2008).

dott. Gianluca Anselmi
consulente del lavoro

FAMIGLIA / 2

E' illegale il collare antiabbaiato

Vorrei sapere se è vero che la Corte Cassazione ha stabilito che l'uso del collare antiabbaiato configura il reato di maltrattamento di animali?

Con la sentenza numero 38034/2013 del 17 settembre 2013 la Corte di Cassazione, richiamando l'attenzione sull'articolo 727 del vigente codice penale in tema di maltrattamento di animali, ha ricordato che l'utilizzo del collare antiabbaiato è incompatibile con l'esigenza di garantire le condizioni ottimali di detenzione e di custodia dell'animale.

Secondo la Suprema Corte l'utilizzo del collare antiabbaiato è da ritenersi lesivo della libertà dell'animale e, pertanto, iscritto fra i dispositivi atti a provocare maltrattamenti.

Secondo la scienza veterinaria, infatti, un collare antiabbaiato comporta una serie di conseguenze pericolose o spesso irreversibili nell'animale, difficilmente compatibili con i principi educativi, fondati sul dolore, capaci di incidere sulla natura psichica del cane, danneggiandola irrimediabilmente.

avv. Giorgio Picchi

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it